



N. 00009/2011 REG.PROV.CAU.

N. 01890/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1890 del 2010, proposto da:

Ezziddini Ahmed, rappresentato e difeso dall'avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Ministero dell'Interno e Questore di Taranto, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via Rubichi;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno Cat. A.11./2010/86/Imm. P.S. emesso dal Questore di Taranto in data 12.10.2010 e notificato in data 13.10.2010;

di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questore di Taranto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 gennaio 2011 il cons. dott.

Enrico d'Arpe e uditi per le parti l'avv.to dello Stato G. Marzo;

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare fondato tenuto conto che a carico del lavoratore extracomunitario ricorrente risulta unicamente la condanna per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del Decreto Legislativo n° 286/1998 e ss.mm. ed alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1-ter, comma 13, lettera c) della Legge n° 102/2009 (che tende alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri), in combinato disposto con l'art. 14, comma 5-ter, del Decreto Legislativo n° 286/1998 e ss.mm., al fine di evitare un trattamento peggiore nei confronti di coloro che risultano essere stati condannati per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter citato rispetto a coloro che, pur essendo stati colpiti da un provvedimento di espulsione senza avervi adempiuto, per ragioni contingenti non sono stati sottoposti a procedimento penale né condannati per il medesimo reato. Ritenuto, altresì, che sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile atto a giustificare l'invocata misura cautelare.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda accoglie l'istanza di sospensiva e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese della fase cautelare.

Fissa per la trattazione del ricorso l'udienza di merito del 6 Aprile 2011.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore

Giuseppe Esposito, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

